

AOG1

**LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

AOG1¹

LINEE FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

TITOLO I

CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente atto organizzativo generale (AOG1) disciplina l'assetto organizzativo dell'Istat in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 166/2010, dal DPCM del 28 aprile 2011 e dai principi internazionali e dell'Unione Europea ivi richiamati concernenti l'attività della statistica ufficiale, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
2. Il presente atto detta le linee fondamentali di organizzazione dell'Istituto, definisce i criteri per l'individuazione degli uffici dirigenziali e ne determina i modi di conferimento della titolarità e le relative funzioni.

Art. 2

Principi di organizzazione, programmazione e assegnazione delle risorse

1. Il presente atto e i successivi riguardanti l'organizzazione degli uffici e le loro attività al servizio della collettività rispettano i seguenti principi generali:
 - a) indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, pertinenza e qualità dell'informazione statistica, tutela del segreto statistico e della riservatezza, anche in considerazione del ruolo dell'Istituto di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003;
 - b) cooperazione per lo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), del Sistema Statistico Europeo (SSE) e internazionale, anche attraverso il coordinamento e la gestione dei rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica e delle attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, nonché della cura dei rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni europee per le questioni statistiche;
 - c) ricerca continua dell'innovazione e dell'integrazione organizzativa e di prodotto nella produzione, nella ricerca metodologica e applicata, nella

¹ Testo approvato dal Consiglio nella seduta del 26 luglio 2011 , coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio nelle sedute del 31 ottobre 2011, 18 luglio 2012, 10 ottobre 2012, 14 gennaio 2013, e 10 settembre 2014.

diffusione e comunicazione dell'informazione statistica, al fine di soddisfare le esigenze degli utenti;

- d) perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità dell'attività dell'Istituto e riduzione dell'onere sui rispondenti;
 - e) miglioramento della qualità dei servizi offerti, anche attraverso la misurazione e la valutazione della performance;
 - f) distinzione, nel rispetto delle peculiarità delle funzioni e dei servizi affidati all'Istituto, tra compiti riservati agli organi di governo e compiti dei titolari di uffici dirigenziali;
 - g) chiara definizione delle competenze delle diverse strutture organizzative, al fine di evitare duplicazioni di attività ed interferenze;
 - h) garanzia di autonomia operativa e gestionale dei titolari di uffici dirigenziali, anche per ciò che concerne le risorse loro affidate;
 - i) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, etica e integrità;
 - j) semplificazione dei procedimenti;
 - k) flessibilità, anche mediante la mobilità interna, nella gestione del personale e formazione continua, volte al conseguimento degli obiettivi ed alla valorizzazione delle risorse umane e del merito;
 - l) promozione, gestione e valutazione dell'attività di ricerca secondo i principi generali di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 riguardante la "Carta Europea dei Ricercatori".
2. Al fine di assicurare il massimo livello di performance organizzativa e individuale, il Piano strategico triennale (PST), il Programma annuale delle attività (PAA), il Piano della Performance, il Programma triennale per l'integrità e la trasparenza, i bilanci di previsione ed i programmi di natura settoriale vengono predisposti tenendo conto delle norme vigenti e dei principi indicati al comma precedente.
3. Le risorse sono assegnate alle diverse strutture organizzative sulla base delle priorità stabilite nel PST e nel PAA, tenendo presente l'equilibrio tra le diverse aree funzionali, la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, l'efficiente ed efficace uso delle risorse stesse, la fornitura di un adeguato supporto tecnico e amministrativo, la coerenza con gli esiti delle attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Art. 3

Partecipazione degli utenti, dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali

1. L'Istituto garantisce la trasparenza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del d.lgs. n. 150/2009, quale livello essenziale delle prestazioni erogate agli utenti ed alla collettività ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. L'Istituto favorisce la partecipazione degli utenti per migliorare l'informazione statistica e promuovere la sua utilizzazione.

3. L'organizzazione delle strutture e del lavoro è orientata alla migliore utilizzazione delle risorse umane, anche mediante iniziative per lo sviluppo formativo del personale, nonché le pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori.
4. L'amministrazione favorisce la partecipazione dei dipendenti alla vita dell'Istituto e il miglioramento del benessere organizzativo, anche attraverso l'uso di adeguati strumenti di comunicazione interna.
5. Nell'adozione degli atti di organizzazione delle strutture e del lavoro è garantito il rispetto degli istituti di partecipazione e del sistema dei rapporti sindacali, così come disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente.

TITOLO II
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE

Art. 4

Segreteria del Presidente

1. Per il supporto alle attività degli organi di governo dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. a) del DPCM 28 aprile 2011, il Presidente si avvale di un ufficio tecnico non generale, posto alle sue dipendenze funzionali, denominato "Segreteria per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali".
2. La Segreteria per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali svolge, in particolare:
 - a) le attività di supporto necessarie al coordinamento tecnico-scientifico e dell'innovazione, assicurando il raccordo tra il Presidente stesso e le strutture tecniche ed amministrative dell'Istituto, nonché le funzioni di segreteria del Comitato di Presidenza;
 - b) le attività a supporto delle funzioni istituzionali internazionali di coordinamento tecnico-scientifico del Presidente, in particolare di quelle finalizzate al rafforzamento del ruolo dei sistemi statistici europei ed internazionali e dei rapporti con le autorità statistiche dell'Unione Europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi.

Art. 5

Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche

(Articolo soppresso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 90/2014 convertito in Legge dalla Legge 11 agosto 2014 pubblicata nella G.U. 190 del 18 agosto 2014)

Art. 6

Obiettivi e Compiti della Scuola

(Articolo soppresso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 90/2014 convertito in Legge dalla Legge 11 agosto 2014 pubblicata nella G.U. 190 del 18 agosto 2014)

Art. 7

Programmi, attività e risorse della Scuola

(Articolo soppresso in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.L. 90/2014 convertito in Legge dalla Legge 11 agosto 2014 pubblicata nella G.U. 190 del 18 agosto 2014)

TITOLO III
UFFICI DIRIGENZIALI

Art. 8

Principi di gestione degli Uffici dirigenziali

1. I titolari delle posizioni dirigenziali di cui all'articolo 9, cui spetta la responsabilità delle strutture e degli uffici cui sono preposti:
 - a. esercitano le attribuzioni loro conferite dalla vigente normativa, dai regolamenti e dagli atti organizzativi generali;
 - b. assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi loro assegnati;
 - c. sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate, ai fini della loro utilizzazione in relazione alle esigenze di volta in volta emergenti, anche attraverso la costituzione di specifiche strutture non dirigenziali, quali unità operative, uffici e progetti, nell'ambito delle linee stabilite dal Consiglio;
 - d. sono responsabili della corretta ed efficiente gestione delle risorse loro affidate e operano nel rispetto dei principi di cui all'art. 2.

Art. 9

Uffici dirigenziali

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D.P.R. n. 166/2010, gli uffici dirigenziali, nel numero massimo di settantatre, sono articolati come segue:
 - a) una direzione generale e tre direzioni centrali giuridiche e amministrative, quali uffici dirigenziali di prima fascia;
 - b) quattro dipartimenti di produzione e ricerca, dieci direzioni centrali di produzione e ricerca;
 - c) servizi giuridici e amministrativi, quali uffici dirigenziali di seconda fascia in cui si articolano gli uffici di cui alla lettera a), da costituirsi, nei limiti della pianta organica, secondo criteri e principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 con atto del Direttore generale, sentito il Direttore centrale competente per materia;
 - d) servizi di produzione e ricerca e uffici territoriali, quali uffici tecnici non generali in cui si articolano gli uffici di cui alla lettera b) da costituirsi con atto del Direttore di dipartimento, sentito il Direttore centrale competente per materia. In relazione alla densità demografica e alla dislocazione territoriale e, più in generale, alla realtà socio-economica e demografica del territorio di riferimento, gli uffici territoriali di cui al presente comma possono essere costituiti anche a carattere interregionale.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, formulata sentiti il Direttore generale e i Direttori di dipartimento competenti, provvede alla individuazione degli uffici di

cui al comma 1, lettere c) e d), da costituirsi secondo la procedura ivi prevista nei limiti indicati dal DPR n. 166/2010.

3. In relazione a specifiche finalità, su proposta del Presidente, il Consiglio può costituire, ai sensi dell'art.4 comma 4, lettera a) del DPCM 28 aprile 2011, strutture temporanee di progetto equiparate a uffici tecnici non generali, nonché equiparate a servizi giuridici e amministrativi, nei limiti in esso stabiliti anche in relazione alle posizioni dirigenziali di seconda fascia previste dalla pianta organica. Il corrispondente atto organizzativo generale definisce gli obiettivi dell'incarico, la durata, le risorse assegnate e le modalità di funzionamento.
4. Il Direttore generale, i Direttori di dipartimento ed i Direttori centrali, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, sono i responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Presidente può designare, su segnalazione del Direttore generale e dei Direttori di dipartimento, altri responsabili, interni o esterni all'Istituto, anche limitatamente a determinate fasi del trattamento. Il Presidente riferisce al Consiglio sulle designazioni. La nomina dei responsabili esterni può essere effettuata altresì attraverso le circolari con cui l'Istituto impartisce istruzioni tecniche agli organi intermedi di rilevazione, ovvero in apposite clausole da inserire nelle convenzioni o nei contratti con cui è affidato ad enti pubblici o società private lo svolgimento di specifiche attività inerenti al processo di produzione statistica. Qualora non sia possibile individuare il soggetto da nominare responsabile del trattamento dei dati personali al momento della predisposizione dei suddetti atti, essi dovranno specificare le modalità in base alle quali tale nomina avrà luogo.
5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma in merito alla responsabilità per i trattamenti di dati personali, i Direttori di Dipartimento e i Direttori centrali di produzione e ricerca sono responsabili dei trattamenti di dati connessi alla realizzazione dei processi di produzione statistica assegnati ai rispettivi uffici. A tal fine, i Direttori di Dipartimento e i Direttori centrali di produzione e ricerca predispongono le misure e curano gli adempimenti necessari affinché i suddetti trattamenti di dati si svolgano secondo i principi e le modalità stabiliti dalla normativa europea e nazionale, nonché dagli atti di indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla tutela del segreto statistico.

Art. 10

Compiti della Direzione generale

1. Alla Direzione generale (DGEN) competono il coordinamento, l'organizzazione e la gestione dell'attività giuridico-amministrativa, le attività in materia di semplificazione delle procedure e di comunicazione a fini organizzativi, di trasparenza e legali, la promozione dell'utilizzo delle carte dei servizi interni contenenti gli standard di qualità relative ai procedimenti e la relativa vigilanza, la promozione dell'utilizzo delle migliori pratiche amministrative e di gestione del personale.
2. Alla Direzione generale sono inoltre affidate:

- a) la pianificazione, la programmazione operativa ed il controllo di gestione, anche attraverso la gestione della contabilità economica per centro di costo e relativa reportistica gestionale;
 - b) la gestione della contabilità e la gestione finanziaria, anche attraverso la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - d) l'assunzione degli impegni di spesa sulla base degli atti e provvedimenti trasmessi dalle competenti strutture organizzative, ovvero di quelli per gli atti di propria competenza;
 - e) il pagamento delle competenze al personale, agli organi collegiali, ai fornitori e agli organi di rilevazione, fatte salve le competenze esercitate dalle Direzioni centrali elencate di seguito;
 - f) la gestione dei rapporti con la tesoreria ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di competenza;
 - g) la predisposizione e il controllo economico del budget delle strutture dirigenziali tecniche generali e dirigenziali di prima fascia;
 - h) il coordinamento contabile delle spese economali;
 - i) la predisposizione degli atti e la rendicontazione relativa ai contratti ed alle convenzioni che comportano entrate per l'Istituto;
 - j) le relazioni sindacali;
 - k) lo svolgimento della funzione di *risk management* e di *internal auditing* amministrativo anche ai fini del controllo e del miglioramento della qualità dei procedimenti amministrativi;
 - l) il disegno di interventi volti ad accrescere il benessere organizzativo;
 - m) i compiti di carattere amministrativo assegnati dagli organi di governo e per il funzionamento degli stessi.
3. La Direzione generale è garante del diritto di accesso ai procedimenti amministrativi.
 4. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Direttore generale è attribuita la funzione di "datore di lavoro", cui compete anche l'individuazione del responsabile della funzione di prevenzione e protezione.
 5. Ai sensi del d.lgs. n. 322/1989 il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio, di cui sottoscrive, insieme al Presidente, il verbale delle sedute e le delibere.
 6. Il Direttore generale, in assenza del Presidente, convoca e presiede il Comitato di Presidenza e la Conferenza dei Dirigenti.
 7. Dalla Direzione generale dipende a fini gestionali e amministrativi il personale assegnato alla Segreteria di cui al precedente articolo 4, nonché alla struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui al successivo art. 15.
 8. La Direzione generale esercita le competenze assegnate attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali:

a) La Direzione centrale del personale (DCPE), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

- la definizione e il coordinamento delle politiche del personale;
- la gestione del rapporto di lavoro, dal reclutamento alla gestione e amministrazione del personale, fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
- le applicazioni contrattuali e lo stato giuridico ed economico del personale;
- le attività preparatorie per la definizione della dotazione organica;
- la gestione delle borse di studio, degli assegni di ricerca e degli "stage" per laureati e per laureandi;
- la gestione della mobilità del personale;
- la gestione dei servizi rivolti al personale;
- lo sviluppo delle risorse umane;
- il contenzioso devoluto alla giurisdizione ordinaria inerente il trattamento giuridico ed economico del personale e dei dirigenti, avvalendosi, ove necessario, dell'istruttoria effettuata dalle strutture competenti per materia, con i poteri ed entro i limiti previsti dalla legge, e dell'Avvocatura generale dello Stato;
- l'adozione degli atti necessari all'assunzione degli impegni di spesa e all'effettuazione dei pagamenti nelle materie di rispettiva competenza.

b) La Direzione centrale per l'attività amministrativa e la gestione del patrimonio (DCAP), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

- l'attività amministrativa di supporto alla produzione statistica;
- l'indizione, l'aggiudicazione delle gare e la stipulazione dei contratti e delle convenzioni onerose;
- l'acquisizione di beni e servizi ed interventi edili, nonché la stipula e la gestione dei relativi contratti e la conservazione dei beni strumentali;
- la logistica, la protezione e la prevenzione;
- la programmazione e la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- la progettazione, direzione e collaudo dei lavori pubblici;
- la gestione dei procedimenti di definizione e applicazione delle sanzioni e del relativo contenzioso, avvalendosi dell'attività istruttoria effettuata dai competenti uffici, per le questioni di rispettivo interesse;
- il protocollo;
- l'adozione degli atti necessari all'assunzione degli impegni di spesa ed all'effettuazione dei pagamenti nelle materie di rispettiva competenza.

- c) La Direzione centrale per gli affari istituzionali, giuridici e legali (DCIG), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la cura degli affari generali ed istituzionali, giuridici e legali al fine di assicurare un adeguato supporto agli organi di governo ed al Direttore generale;
 - la gestione del contenzioso con i fornitori, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle strutture competenti per materia ed avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato;
 - gli affari stragiudiziali e la gestione del contenzioso istituzionale, organizzativo ed originato dall'attività statistica, di quello inerente le procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale devolute alla giurisdizione amministrativa, avvalendosi dell'attività istruttoria effettuata dalle altre strutture dell'Istituto competenti per materia;
 - l'attività istruttoria inerente il contenzioso in materia di incarichi dirigenziali per aspetti di carattere istituzionale e di diritto di accesso, con i poteri ed entro i limiti previsti dalla legge;
 - la predisposizione degli atti normativi e regolamentari di carattere generale e statistico;
 - l'attività giuridica di supporto alla produzione statistica e la predisposizione delle convenzioni non onerose, dei protocolli d'intesa e di ricerca;
 - l'adozione degli atti necessari all'effettuazione dei pagamenti nelle materie di rispettiva competenza;
 - il supporto alle relazioni internazionali per gli aspetti di competenza.

Art. 11

Compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni centrali di produzione e ricerca

1. I Dipartimenti e le Direzioni centrali di produzione e ricerca sono così articolati:
 - Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS)
 - Direzione centrale della contabilità nazionale (DCCN)
 - Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo (DCSP)
 - Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali (DCSC)
 - Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA)
 - Direzione centrale delle statistiche socio-economiche (DCSE)
 - Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali (DCSA)
 - Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA)
 - Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR)

▪ Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR)

- Direzione centrale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (DCIT)
- Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR)
- Direzione centrale per lo sviluppo dei sistemi informativi e dei prodotti integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione della qualità (DCIQ)
- Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica (DCDC)

2. Nella loro area di competenza il DICS, il DISA e il DICA curano, attraverso le proprie strutture:

- lo sviluppo e il coordinamento delle attività di produzione, integrazione e ricerca applicata, assicurando un utilizzo coordinato degli input, l'armonizzazione nell'uso delle metodologie e degli strumenti operativi per l'acquisizione e il trattamento dei dati, la massima integrazione tematica degli output;
- la promozione dell'innovazione di processo e di prodotto, utilizzando al meglio le risorse disponibili al suo interno, in altre aree dell'Istituto, nel Sistan e nel settore privato;
- lo sviluppo coerente dei concetti, delle definizioni, di base e operative, e delle classificazioni di unità e variabili impiegate;
- la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione adattativa e evolutiva dei sistemi informativi statistici;
- le relazioni con l'Autorità statistica europea e gli altri organismi internazionali, in coordinamento con le strategie di relazioni internazionali della Presidenza;
- le relazioni con gli enti del Sistan, funzionali alle attività di coordinamento e gestione del Sistema;
- l'alimentazione e lo sviluppo dei sistemi informativi statistici e gestionali;
- la gestione delle reti di rilevazione;
- la gestione di progetti di particolare rilievo per l'area di competenza e/o per l'Istituto.

3. Al Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS) compete progettare, organizzare e realizzare le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi necessari a fornire un quadro conoscitivo organico, integrato e comparabile a livello internazionale:

- dei fenomeni economici, sociali ed ambientali così come descritti all'interno del sistema dei conti nazionali e territoriali;

- delle caratteristiche strutturali delle imprese, delle aziende agricole e delle pubbliche amministrazioni, nonché delle loro attività di natura economica e gestionale;
 - dell'evoluzione congiunturale dei fenomeni economici, ivi compresi quelli relativi ai prezzi ai diversi stadi di commercializzazione, all'attività delle imprese, ai trasporti e ai fattori della produzione (come riportati da queste ultime);
 - degli scambi commerciali con l'estero, nonché dell'attività delle imprese internazionalizzate.
4. Il Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche (DICS) esercita le competenze assegnate attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali:
- a) La Direzione centrale della contabilità nazionale (DCCN), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la progettazione e lo sviluppo di un sistema di conti nazionali e territoriali, a frequenza annuale e trimestrale, comparabile a livello internazionale, volto a fornire una sistematica e dettagliata descrizione del funzionamento del sistema economico e delle sue interrelazioni con il resto del mondo, nonché del comportamento degli operatori;
 - l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche sulla base della lista delle unità appartenenti al settore S13, la cui definizione è effettuata in collaborazione con la Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici;
 - la progettazione e lo sviluppo della contabilità sociale, della contabilità ambientale e dei conti satellite;
 - la conduzione di studi metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza.
- b) La Direzione centrale delle statistiche economiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l'estero e dei prezzi al consumo (DCSP), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle caratteristiche strutturali delle imprese, delle aziende agricole e delle pubbliche amministrazioni, nonché delle loro attività di natura economica e gestionale;
 - la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale degli scambi commerciali di beni e servizi con l'estero, nonché dell'attività delle imprese multinazionali;
 - la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale dell'evoluzione nel tempo e nello spazio dei prezzi al consumo;

- la conduzione di studi metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza.
- c) La Direzione centrale delle statistiche economiche congiunturali (DCSC), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale dell'evoluzione congiunturale del sistema economico, con particolare riferimento ai settori dell'industria e dei servizi, ivi compresi i trasporti (produzione, fatturato, prezzi alla produzione, occupazione e retribuzioni, indicatori di attività, ecc.);
 - la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi riguardanti le opinioni e i piani delle imprese e delle famiglie sulla situazione economica;
 - la progettazione, organizzazione e realizzazione delle elaborazioni e degli studi riguardanti la cronologia e altri aspetti del ciclo economico;
 - la conduzione di studi metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza.
5. Al Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA) compete progettare, organizzare e realizzare le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi necessari a fornire un quadro conoscitivo organico, integrato e comparabile a livello internazionale:
- delle caratteristiche e della dinamica della popolazione e delle condizioni sociali, ambientali e della qualità della vita delle famiglie e degli individui;
 - della situazione economica delle famiglie e della povertà, della deprivazione e dell'esclusione sociale;
 - dei servizi forniti dalle istituzioni pubbliche e private nei campi dell'istruzione e della formazione, della giustizia, della sanità, dell'assistenza e della previdenza;
 - delle caratteristiche e dell'evoluzione della criminalità e delle discriminazioni;
 - delle caratteristiche e dell'evoluzione del mercato del lavoro;
 - dello stato dell'ambiente.
6. Il Dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali (DISA) esercita le competenze assegnate attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali:
- a) La Direzione centrale delle statistiche socio-economiche (DCSE), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle caratteristiche e dell'evoluzione del mercato del lavoro, nonché delle attività di istruzione e formazione della popolazione nelle diverse fasi della vita;

- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle condizioni socio-economiche delle famiglie (redditi, consumi, povertà, deprivazione, esclusione sociale, ecc.) e delle diverse sotto-popolazioni;
- la conduzione di studi metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza;

b) La Direzione centrale delle statistiche socio-demografiche e ambientali (DCSA), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle caratteristiche e dell'evoluzione della popolazione, nonché delle previsioni demografiche;
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle condizioni di salute della popolazione e dei servizi socio-sanitari resi dalle istituzioni pubbliche e private;
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale della struttura e della dinamica sociale (cultura, criminalità, discriminazioni, ecc.), nonché delle attività dei servizi resi in questi campi dalle istituzioni pubbliche e private;
- la progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale della condizione dell'ambiente e del territorio, nonché delle scelte energetiche ed ambientali della popolazione;
- la conduzione di studi metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza;
- le attività di competenza dell'Istituto connesse alla vigilanza sui registri anagrafici, in collaborazione con la Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici e la Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento della rete territoriale e del Sistan.

7. Al Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA) compete di:

- gestire i processi produttivi inerenti i censimenti generali;
- progettare il futuro assetto dei censimenti, da realizzare anche in forma permanente, sfruttando al massimo i dati amministrativi;
- sviluppare progetti per l'acquisizione, il trattamento e l'integrazione statistica delle fonti amministrative e censuarie, nell'ottica dei censimenti permanenti;

- acquisire, analizzare, integrare e valorizzare a fini statistici gli archivi amministrativi disponibili presso pubbliche amministrazioni e altri enti;
- sviluppare, costruire e aggiornare i registri statistici delle unità, anche ai fini del loro uso per la conduzione delle rilevazioni statistiche.

8. Il Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA) esercita le competenze assegnate attraverso i propri servizi, ai quali sono assegnati i seguenti compiti:

- sviluppare metodologie, tecniche e assetti organizzativi idonei per la realizzazione del censimento permanente della popolazione e per l'integrazione tra fonti amministrative e statistiche;
- progettare e sviluppare i sistemi informatici relativi alle tematiche di competenza;
- progettare e sviluppare archivi di microdati basati su fonti amministrative e statistiche;

e attraverso la Direzione centrale delle rilevazioni censuarie e dei registri statistici (DCCR), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

- gestire i processi produttivi inerenti il Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, il Censimento dell'industria e servizi, il Censimento delle istituzioni non profit e dell'agricoltura, fino alla completa diffusione dei loro risultati e la trasmissione ad Eurostat;
- condurre rilevazioni, anche a carattere sperimentale, necessarie allo svolgimento dei censimenti permanenti, ivi comprese quelle necessarie alla determinazione annuale della lista delle amministrazioni pubbliche (S13), la cui definizione è effettuata in collaborazione con la Direzione centrale della contabilità nazionale;
- acquisire, trattare e valorizzare a fini statistici gli archivi amministrativi disponibili su famiglie, individui, aziende agricole, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- costruire e aggiornare i registri statistici delle famiglie, convivenze e individui, delle aziende agricole, delle imprese, delle istituzioni pubbliche e private, ivi compreso il registro del settore delle amministrazioni pubbliche (S13) la cui definizione è effettuata in collaborazione con la Direzione centrale della contabilità nazionale;
- sviluppare e aggiornare il Sistema Integrato di Microdati (SIM), a partire dal quale verranno rilasciati archivi intermedi da utilizzare per la produzione statistica;
- sviluppare definizioni, nomenclature, classificazioni di unità e variabili di interesse impiegate negli archivi amministrativi, nei registri statistici e nei censimenti permanenti.

9. Al Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR) compete di:

- svolgere sul territorio funzioni di sostegno allo sviluppo delle attività di produzione dell'informazione statistica, di formazione e di diffusione della cultura statistica;
- promuovere e coordinare le attività dell'Istat a supporto del Sistan;
- promuovere l'innovazione di processo e di prodotto, utilizzando al meglio le risorse disponibili al suo interno, in altre aree dell'Istituto, nel Sistan e nel settore privato;
- definire gli standard metodologici e promuovere lo sviluppo di strumenti metodologici generalizzati per la produzione e l'analisi statistica e la previsione econometrica, nonché il coordinamento dei centri di competenza per gli aspetti metodologici;
- produrre previsioni economiche e coordinare le attività di analisi macroeconomica, anche svolte in altri Dipartimenti, necessarie per supportare l'attività di previsione;
- condurre le analisi di qualità sulla produzione statistica dell'Istat e custodire gli output statistici dei Dipartimenti di produzione e ricerca;
- coordinare i progetti internazionali di Ricerca e Sviluppo e i rapporti con le società scientifiche;
- definire l'Enterprise Architecture (EA), sviluppare le infrastrutture tecnologiche e i sistemi informativi integrati e alimentare i sistemi informativi statistici e gestionali;
- coordinare le attività orientate alla realizzazione di prodotti statistici e di analisi di particolare rilievo per l'Istituto (prodotti *flagship*);
- assicurare la massima diffusione e comunicazione dei prodotti finali all'utenza esterna;
- condurre le relazioni con l'Autorità statistica europea e gli altri organismi internazionali, in coordinamento con le strategie di relazioni internazionali della Presidenza;
- gestire progetti di particolare rilievo per l'area di competenza e/o per l'Istituto.

10. Il Dipartimento per l'integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione e di ricerca (DIQR) esercita le competenze assegnate attraverso i propri servizi e le seguenti Direzioni centrali:

- a) La Direzione centrale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (DCIT), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la fornitura dei servizi dell'infrastruttura tecnologica;
 - la progettazione, lo sviluppo e l'esercizio dei sistemi informativi statistici e gestionali generali e comuni a tutto l'Istituto, dei servizi comuni e di quelli funzionali alle attività del Dipartimento in un'ottica di architettura orientata ai servizi, al fine di garantire un'adeguata infrastruttura tecnologica e di migliorare i processi di acquisizione, trattamento,

diffusione e comunicazione dei dati statistici, nonché di gestione dell'Istituto e della rete del Sistan;

- il sostegno alla programmazione strategica ICT (selezione della domanda, portafoglio delle iniziative ICT e priorità), alla definizione dell'architettura ICT e al monitoraggio delle iniziative ICT più rilevanti;
- il coordinamento delle attività di sviluppo dei sistemi tecnologici, informativi e gestionali realizzati presso gli altri Dipartimenti e la Direzione generale, la definizione degli standard di qualità e la certificazione dei prodotti software ivi realizzati;
- la promozione delle azioni volte ad aumentare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi informativi statistici, al fine soddisfare le esigenze degli utenti e di favorire lo scambio di dati e metadati all'interno del Sistan e con altri soggetti pubblici e privati (ivi compresi gli Istituti statistici di altri Paesi);
- la programmazione delle acquisizioni di hardware e software e la definizione delle loro caratteristiche;
- la redazione e l'aggiornamento del Documento programmatico sulla Sicurezza e degli altri piani riguardanti il settore ICT;
- la conduzione di ricerche e sperimentazioni sulle innovazioni tecnologiche per le rilevazioni, la gestione della qualità, lo sviluppo e l'utilizzo dei metadati e dei sistemi informativi.

b) La Direzione centrale per lo sviluppo ed il coordinamento della rete territoriale e del Sistan (DCSR), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:

- la promozione dello sviluppo e del coordinamento del Sistan, nonché delle attività delle sedi territoriali dell'Istat, aventi competenza regionale o interregionale, per garantire un'azione omogenea sul territorio nel campo dei processi di produzione statistica e della diffusione e comunicazione dei risultati;
- la predisposizione, in collaborazione con le Direzioni tematiche competenti e la DCIG per le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 , commi 4 e 5 del presente AOG, del Programma Statistico Nazionale e degli altri documenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti, sovrintendendo all'organizzazione delle attività di programmazione dell'offerta statistica e assicurandone il coordinamento con le esigenze espresse dagli utenti;
- la promozione di progetti comuni tra enti del Sistan e lo sviluppo delle attività legate alla messa in pratica del Codice della statistica ufficiale da parte di questi ultimi e alla condivisione delle migliori pratiche;
- la promozione e lo sviluppo, in collaborazione con la DCCR, la DCIT e le Direzioni tematiche competenti, delle attività funzionali al coordinamento delle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi gestiti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti Sistan per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;

- le funzioni di segreteria del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
- c) La Direzione centrale per lo sviluppo dei sistemi informativi e dei prodotti integrati, la gestione del patrimonio informativo e la valutazione della qualità (DCIQ), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- la valutazione complessiva delle esigenze degli utenti, allo scopo di sviluppare sistemi informativi e prodotti integrati;
 - lo sviluppo e la gestione delle basi territoriali dell'Istituto e del sistema informativo territoriale;
 - lo sviluppo e la gestione del sistema integrato di metadati (incluse le classificazioni) di produzione e diffusione;
 - l'archiviazione, l'organizzazione e la conservazione del patrimonio informativo dell'Istituto (microdati, macrodati, metadati, classificazioni e archivio storico);
 - lo sviluppo delle tecniche di trattamento dei microdati, ivi comprese quelle finalizzate al loro rilascio per fini di ricerca, nonché di metodi e tecniche per la tutela della riservatezza;
 - la gestione dell'accesso ai microdati ai fini di ricerca presso il laboratorio centrale, le sue sedi decentrate e in modalità remota;
 - lo sviluppo e il coordinamento della produzione di prodotti informativi di carattere trasversale (quali, ad esempio, il Rapporto Annuale, Noitalia e l'Annuario Statistico Italiano), delle collane scientifiche dell'Istituto, e della struttura informativa delle banche dati (ad esempio, I.Stat e sistemi tematici), con particolare riferimento alle informazioni di natura territoriale, alle serie storiche di lunga durata e alle altre informazioni utili per l'analisi storica dei fenomeni economici, sociali ed ambientali;
 - lo sviluppo delle metodologie per le analisi di qualità dell'informazione statistica, la promozione di queste ultime volta al loro utilizzo nelle strutture di produzione e ricerca e la conduzione degli audit di qualità.
- d) La Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione dell'informazione statistica (DCDC), alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
- lo sviluppo, la gestione e il coordinamento delle attività di diffusione, di comunicazione e di informazione verso la collettività, ivi comprese le campagne di comunicazione integrata;
 - lo sviluppo, la gestione e il coordinamento dei rapporti con l'utenza nazionale e straniera, ivi compresi quelli svolti attraverso il data-shop e la biblioteca;
 - lo sviluppo della struttura informativa e la gestione degli strumenti per la diffusione esterna dei prodotti statistici e di ricerca, ivi compreso lo sviluppo del sito web www.istat.it, da realizzare in collaborazione con la DCIT;

- lo sviluppo e il coordinamento dell'uso dei nuovi canali di comunicazione con gli utenti;
- l'organizzazione dei convegni e degli altri eventi realizzati dall'Istat, anche in partnership con altri enti;
- lo sviluppo e la gestione delle attività di comunicazione interna diverse da quella di carattere organizzativo, nonché la gestione dei relativi strumenti (ivi compreso il sito Intranet);
- la programmazione ed il coordinamento editoriale dei prodotti dell'Istituto, nonché la realizzazione dei prodotti a stampa e digitali dell'Istituto;
- il monitoraggio della trasmissione alle autorità statistiche europee e internazionali dei dati richiesti dalle normative e dagli impegni assunti in sede internazionale.

Art. 12

Altre forme organizzative

1. Al fine di garantire la flessibilità organizzativa e di gestione del personale, assicurando l'integrazione e la collaborazione tra strutture responsabili di funzioni "verticali" e "trasversali" ed al fine di utilizzare al massimo le economie di scopo promuovendo lo spirito di collaborazione e innovazione tipico degli enti di ricerca, il Comitato di Presidenza, ferme restando le competenze di commissioni e altri organismi previsti da norme di legge e nel rispetto delle competenze degli organi di governo e dei singoli dirigenti, può concordare la costituzione, affidandone la responsabilità ad un titolare di posizione dirigenziale o a personale appartenente ad uno dei primi tre livelli, di:
 - a) comitati e laboratori di carattere tematico permanenti, per favorire la condivisione dell'informazione, l'elaborazione di posizioni comuni su tematiche che riguardano più strutture generali, nonché la realizzazione di una migliore integrazione di prodotto a partire da informazioni prodotte da più strutture generali;
 - b) progetti e gruppi di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di particolari funzioni che richiedono l'impiego di professionalità collocate in più strutture generali;
 - c) reti di esperti su tematiche specifiche, per alimentare la ricerca metodologica ed applicata, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, la creazione di centri di competenza, il collegamento con analoghe reti esterne, ecc.

TITOLO IV
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 13

Conferimento e revoca di incarichi dirigenziali

1. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché per il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, si applicano le disposizioni dettate in materia dalla vigente normativa e, in particolare, dal DPCM 28 aprile 2011.
2. Per le ipotesi di responsabilità dirigenziale si applicano l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le vigenti disposizioni di contrattazione collettiva, nel rispetto delle specificità dell'Istituto.
3. Possono essere conferite funzioni temporanee di reggenza o ad interim, non superiori a un anno e non prorogabili, a responsabili preposti a strutture tecniche almeno di pari livello.
4. L'Istituto adotta idonee forme di pubblicità ai sensi della normativa vigente per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 14

Disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi di dirigenza di uffici dirigenziali di prima e seconda fascia avviene a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 166, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del DPCM 28 aprile 2011.
2. Il conferimento degli incarichi di Direttore di dipartimento e di Direttore centrale di produzione e ricerca avviene, nel rispetto del DPCM 28 aprile 2011, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 166. Essi possono essere revocati con le stesse modalità del conferimento ed, in particolare, a seguito della modificazione dell'assetto organizzativo dell'ente.
3. Il conferimento dell'incarico di responsabile di servizio di produzione e ricerca e di responsabile di ufficio territoriale è effettuato, nel rispetto del DPCM 28 aprile 2011, secondo le rispettive attribuzioni e previa valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale, dal Direttore del dipartimento, sentito il competente Direttore centrale. Tutti gli incarichi sono temporanei, rinnovabili e vengono affidati, per una durata massima non superiore ai tre anni. In considerazione delle caratteristiche trasversali e a carattere tecnico-scientifico e organizzativo delle strutture di progetto di cui all'art. 9, comma 3, il conferimento dell'incarico di responsabile di tali strutture è effettuato dal Presidente sentito il Direttore generale o il Direttore di dipartimento o il Direttore centrale competente, previa valutazione comparativa dei requisiti richiesti e posseduti in relazione agli obiettivi strategici e di innovazione e ricerca perseguiti dal progetto, ovvero agli specifici obblighi normativi nazionali o internazionali ai quali, con il progetto,

l'Istituto è chiamato ad ottemperare. Tutti gli incarichi di cui al presente comma possono essere revocati con le stesse modalità del conferimento ed, in particolare, a seguito della modificazione dell'assetto organizzativo dell'ente.

4. Con deliberazione del Consiglio sono determinati i parametri del trattamento accessorio del Direttore generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione Generale, nonché il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DPR n. 166/2010 e delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

TITOLO V

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 15

Composizione e compiti

1. I compiti di cui all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono svolti dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).
2. L'OIV ha natura collegiale ed è composto da tre componenti nominati dal Consiglio, per un periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2009 circa il possesso dei requisiti attitudinali e professionali stabiliti dalla Commissione medesima ai sensi del comma 6 lettera g) dell'articolo citato, nonché sulla sussistenza o meno di motivi di incompatibilità. Un componente può essere scelto, per lo svolgimento delle relative funzioni a tempo pieno, tra i dipendenti dell'Istat appartenenti al ruolo dei dirigenti o al personale di primo livello professionale. Il ruolo di Presidente dell'Organismo viene conferito con l'atto di nomina e non può essere svolto dal dipendente dell'Istituto.
3. Per la nomina dei componenti dell'OIV si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 14 comma 8 del decreto legislativo n. 150/2009. Non possono far parte dell'OIV i soggetti che ricoprono analogo incarico presso altre pubbliche amministrazioni.
4. La nomina dei componenti esterni, qualora dipendenti pubblici, è condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. La revoca dell'incarico di cui al comma 2 è effettuata, con le stesse modalità del conferimento, a seguito dell'accertamento di gravi inadempienze nello svolgimento della propria attività.
6. Ai componenti esterni all'organico dell'Istat è corrisposto un compenso, da determinarsi con deliberazione del Consiglio, ai sensi della normativa regolamentare interna prevista per i collaboratori esterni e comunque in linea con quanto previsto da altre amministrazioni per analoghi incarichi. I contratti dei componenti esterni sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
7. L'incarico di componente dell'Organismo affidato a soggetto proveniente dall'organico dell'Istat è equiparato all'incarico di Direttore centrale di produzione e ricerca ed il conseguente trattamento economico e giuridico è quello previsto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DPR n. 166/2010.
8. L'attività del dipendente Istat in qualità di componente dell'Organismo è verificata, sulla base di una relazione del Presidente dell'OIV, da una commissione composta dal Presidente dell'Istat e da due consiglieri designati dal Consiglio e può riguardare esclusivamente il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Il Presidente dell'Istat riferisce al Consiglio gli esiti della verifica.

9. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009 ed ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
10. Entro il mese di gennaio di ogni anno, l'OIV elabora il proprio piano delle attività, assegnando compiti specifici ai singoli membri dell'Organismo, in ragione delle modalità di prestazione resa a tempo pieno o a tempo parziale.
11. In posizione di indipendenza rispetto alle strutture organizzative, presso gli organi di governo e a supporto dell'OIV è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni e denominata "Ufficio tecnico di supporto all'Organismo indipendente di valutazione".

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16

Entrata in vigore e indirizzi di redazione normativa e di pubblicità

1. Le disposizioni del presente atto sono efficaci dal 16 settembre 2011. Sono abrogati tutti gli atti e provvedimenti con esso incompatibili o che abbiano esaurito i relativi effetti giuridici.
2. Contestualmente ad ogni modifica dei regolamenti e degli atti organizzativi generali è emanato il relativo testo coordinato e diffuso sul sito Intranet dell'Istituto.

Art. 16-bis

Disposizioni transitorie a seguito della soppressione della Scuola Superiore di Statistica e di analisi sociali ed economiche

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle funzioni già attribuite alla Scuola Superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche (SAES), soppressa dall'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del citato art.21, nonché delle conseguenti decisioni organizzative che saranno adottate dal Consiglio dell'Istituto, le funzioni, le strutture e il personale afferenti alla Scuola stessa sono assegnati temporaneamente alla Direzione Generale.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) e dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, l'Istituto assicura, nelle forme da definirsi d'intesa con la Scuola stessa, la gestione dell'attività di ordinaria amministrazione della struttura soppressa, anche con riferimento alle attività formative e amministrative già disposte, autorizzate o comunque in essere.